

COMUNE DI TRUCCAZZANO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE

TITOLO I – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

Capo I – Principi generali.

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Truccazzano, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446.

Art. 2 – Definizione di suolo pubblico.

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art.3 – Autorizzazione e concessione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 11 del presente regolamento, sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.
2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 4 – Occupazioni di urgenza.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata almeno alla contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 27. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 5 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, va consegnata o spedita al Comando di Polizia Municipale competente al rilascio della concessione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art.6 – Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

1. L'Ufficio di Polizia Municipale, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Ogni atto di concessione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al capo 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione.

3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
- a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27 comma 5 del D.LGS. 30.04.1992, n. 285;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente **Ufficio Tecnico Comunale**;
 - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativi.
 - e) Previo deposito cauzionale nei casi previsti nell'art. 10;

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione – qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs. 30/04/1992 N. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

7. In caso di denegato rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 7 – Durata dell'occupazione.

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.
 - c) Sono considerate permanenti le occupazioni realizzate da attività di commercio su aree pubbliche con atto di concessione non inferiore all'anno anche se l'occupazione non si realizza in forma continuativa.

Capo II – Prescrizioni Tecniche

Art. 8 – Esecuzione di lavori e di opere.

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 9 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge e impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'art. 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 10 – Autorizzazione ai lavori.

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, la concessione di occupazione è sempre subordinata alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.
2. Nel caso previsto dal precedente comma, il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico è subordinato al deposito cauzionale di **€ 103,29** per ogni metro lineare, salvo diversa valutazione in relazione alle caratteristiche del suolo pubblico che viene manomesso. Il deposito a garanzia dell'esatto ripristino del suolo pubblico, è effettuato mediante versamento alla Tesoreria Comunale o mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. Il deposito cauzionale è svincolato a seguito di verifica effettuata dall'Ufficio Tecnico comunale che certifica la regolarità del ripristino del suolo pubblico. Nel caso in cui l'Ufficio Tecnico comunale accerti la non regolarità del ripristino, il Comune provvede ad incamerare la cauzione e ad eseguire le opere necessarie.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico che comportano la manomissione del suolo stesso effettuate da aziende erogatrici di servizi pubblici (gas, energia elettrica, acqua e telefoni) , la garanzia di cui al comma 2 può essere prestata in forma unica per un periodo di tempo non superiore all'anno per tutte le manomissioni effettuate nello stesso periodo di tempo. L'importo della garanzia di cui sopra non può essere comunque inferiore a **€ 7.746,85**, salvo diversa valutazione del Comune in base alla quantità e qualità dei canoni prescritti.

Art. 11 – Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, tra battelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza),

deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 mc. (tre metri cubi), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, semprechè non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Polizia Municipale.

2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata – a richiesta degli interessati – un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 12 – Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non no è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Ufficio Tecnico, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 13 – Decadenza della concessione.

1. Sono cause della decadenza della concessione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
- f) Il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione.

Art. 14 – Revoca della concessione.

1. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione – senza interessi – del canone pagato in anticipo , corrispondente al periodo di mancata occupazione.

Art. 15 – Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'onere di presentare almeno due giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria, salvo quanto stabilito dall'art. 34, comma 4 del presente Regolamento, la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.
4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Capo III – Tipologie di occupazione

Art. 16 – Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare luminarie, drappi pubblicitari è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per le luminarie gli striscioni si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 17 – Occupazioni con tende parasole, faretto vetrinette.

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretto, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art. 18 – Occupazioni con griglie ed intercapedini.

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 19 – Passi carrabili.

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile, ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso, è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.Lgs 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg, D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).
2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili, in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile – al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.
3. Sono considerati passi carrabili non "a raso" quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o

comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

4. Il canone di occupazione passi carrabili è commisurato alla larghezza effettiva dell'accesso stesso.

Art. 20 – Mestieri girovaghi ed artistici.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 21 – Banchetti per la raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici giorni, sono subordinate alla concessione dell'occupazione.
2. Le occupazioni richieste per finalità politiche, istituzionali o sindacali sono sottoposte alla preventiva concessione da parte del Comune ma allo stesso esonerate dal pagamento del canone.
3. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art.22 – Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie:
 - a) Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.
 - b) L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

3.Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche:

- a) Per le occupazioni temporanee per lo svolgimento di attività di commercio anche ambulante e per manifestazioni fieristiche si applicano le disposizioni di cui al D.M. n. 248 del 04.06.1993.

4. Commercio itinerante:

- a) Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere **100 metri**.
- b) Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

5. Commercio in sede fissa:

- a) L'istanza per ottenere la concessione di occupazione suolo pubblico con chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa, deve essere presentata sessanta giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

6. Spettacolo viaggiante:

- a) Si applicano alle concessioni le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

7. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

8. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

9. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art. 23 – Affissioni e pubblicità

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 24 – Distributori di carburanti

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 25 – Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione di urgenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 26 - Norma di rinvio

1. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Capo I – Principi generali.

Art.27 – Istituzione del canone.

1. Il Comune di Truccazzano, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h) della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs 446/1997, assoggetta, a far tempo dall'1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune, individuati a norma dell'art. 1, comma7, del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285.

Art. 28 – Criteri di imposizione.

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico anche abusive, sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore in base a tariffe giornaliere
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in due categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento.
4. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Art. 29 – Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio – ovvero in quattro rate trimestrale di eguale entità (aventi rispettiva scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda **€ 516.45**.

2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura del concessionario, entro trenta giorni dalla ricettività dell'avvenuto rilascio della concessione, ovvero, dall'effettiva occupazione di suolo pubblico.
3. Il canone per le occupazioni di temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio per frazione di mese – pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.
6. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è tenuto comunque a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
7. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto – anche con rateo in corso d'anno – a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.
8. Il pagamento va effettuato a mezzo di bollettini di conto corrente postale o direttamente alla Tesoreria Comunale.
9. In caso di occupazione abusiva risultante da verbale di constatazione redatto dal competente ufficio di polizia municipale; il responsabile del canone comunica all'occupante l'importo da versare a titolo di occupazione del suolo pubblico. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Art. 30 – Riduzioni.

1. Il canone è altresì ridotto del 80% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro
2. La riduzione del 80% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

Art. 31 – Esenzioni.

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
 - b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico
 - d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;

- e) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- f) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art.11;
- g) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- h) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- i) occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
- j) occupazioni effettuate con il patrocinio del Comune
- k) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- l) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato lineare;
- m) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- o) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, o sindacali, culturale o sportivo purchè di durata inferiore a 24 ore;
- p) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda **€.5.16.**
- q) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett.c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- r) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- s) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- t) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- u) occupazioni di aree cimiteriali;
- v) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purchè la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- z) occupazione relativa ai passi carrabili a "raso"

Art. 32 – Sanzioni

1. Il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito come segue:
 - Sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo del canone per il pagamento entro 10 giorni;
 - Sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo del canone per il pagamento entro 30 giorni;
 - Sanzione amministrativa pari al 100% se effettuato oltre i 30 giorni;
2. In caso di occupazione abusiva si applica una indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50%, considerando occupazioni abusive permanenti quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
3. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai due precedenti commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento.
4. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 689/81 e del D.P.R. 43/88, previa formale messa in mora del debitore.

Art. 33 – Nomina del Responsabile

1. Il Sindaco provvede alla nomina del Responsabile del canone occupazione suolo pubblico, il quale provvede all'accertamento riscossione e liquidazione del canone stesso.

Capo II – Determinazione delle tariffe del canone.

Art. 34 – Tariffe delle occupazioni permanenti

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. e per anno
 - Categoria prima: **€. 19.88**
 - Categoria seconda: **€.15.91**

2. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo. Per ogni mq. e per anno.
 - Categoria prima: **€.13.92**
 - Categoria seconda: **€. 11.14**

3. Occupazioni con passi carrabili, esclusi quelli a raso e quelli di accesso ai distributori di carburanti. Per ogni mq. e per anno:
 - Categoria prima: **€.11.36**
 - Categoria seconda: **€.8.52**

4. Occupazioni realizzate – con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto – da aziende di erogazione di pubblici servizi esclusi quelli gestiti dal Comune o di Ente in cui il Comune è parte, per quelle realizzate nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi: **€. 0.77**. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo non può essere inferiore a **€.516,45**.

5. Il suddetto canone è rivalutato in base agli indici ISTAT .

Art. 35 – Tariffe occupazioni temporanee

1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico – Tariffa oraria per mq.

Categoria prima: **€. 0.25**

Categoria seconda: **€. 0.13**

Capo II – Determinazione delle tariffe del canone.

Art. 36 – Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 37 – Vigenza del regolamento

- 1 . Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

ELENCO DELLE VIE COMUNALI SUDDIVISE IN CATEGORIE

NM.	1^ CATEGORIA DENOMINATA "A"	
1.	DEL FORNASINO	TRUCCAZZANO
2.	FACHERIS	TRUCCAZZANO
3.	PIAZZETTA COLLI RONDOLINO	TRUCCAZZANO
4.	CONTI ANGUISSOLA	ALBIGNANO
5.	DEL PONTE	ALBIGNANO
6.	DELLE ORE	ALBIGNANO
7.	DI SOPRA	ALBIGNANO
8.	LARGO CONTI ANGUISSOLA	ALBIGNANO
9.	PIAZZA DELLA VITTORIA	ALBIGNANO
10.	LAGO GERUNDO	CORNELIANO
11.	LODI	CORNELIANO
12.	PIAZZA G. SCOTTI	CORNELIANO
13.	CASTELLO	CAVAIONE
14.	MANZONI	CAVAIONE
15.	L. GATTI	ALBIGNANO
16.	CASSINELLO D.F.	CORNELIANO
17.	FONTANILE	TRUCCAZZANO
18.	LOC. INCUGNATE	TRUCCAZZANO
19.	PIAZZA ROMA	TRUCCAZZANO
20.	G. SCOTTI	TRUCCAZZANO
21.	VICOLO COLOMBA	TRUCCAZZANO
22.	VICOLO RETORTO	TRUCCAZZANO
23.	VICOLO PASQUIROLO	TRUCCAZZANO
24.	VICOLO QUARTIERE	TRUCCAZZANO
25.	DEL SANTUARIO	TRUCCAZZANO
26.	DEL BASSO	CORNELIANO
27.	DELLA GROTTA	CORNELIANO

NM	2^ CATEGORIA DENOMINATA "B"	
1.	CASSANESE SUD	TRUCCAZZANO
2.	CARDUCCI	TRUCCAZZANO
3.	DANTE	TRUCCAZZANO
4.	MONSIGNORE CARLO TESTA	TRUCCAZZANO
5.	EUROPA	TRUCCAZZANO
6.	F.LLI FERRANDI	TRUCCAZZANO
7.	G.ROSSA	TRUCCAZZANO
8.	GRAN SASSO	TRUCCAZZANO
9.	LEONARDO DAVINCI	TRUCCAZZANO
10.	LEOPARDI	TRUCCAZZANO
11.	LOMBARDIA	TRUCCAZZANO
12.	MARMOLADA	TRUCCAZZANO
13.	MONTALE	TRUCCAZZANO
14.	MONTENERO	TRUCCAZZANO
15.	PAPA GIOVANNI XXIII	TRUCCAZZANO
16.	QUASIMODO	TRUCCAZZANO
17.	RIVOLTANA EST	TRUCCAZZANO
18.	RIVOLTANA OVEST	TRUCCAZZANO
19.	S.GIOVANNI BOSCO	TRUCCAZZANO
20.	S. ROCCO	TRUCCAZZANO
21.	BARONE LEONINO	ALBIGNANO
22.	DELLA RESISTENZA	ALBIGNANO
23.	F.LLI CERVI	ALBIGNANO
24.	FALCONE	ALBIGNANO
25.	GRAMSCI	ALBIGNANO
26.	MATTEOTTI	ALBIGNANO
27.	MILANO	ALBIGNANO
28.	MORO	ALBIGNANO
29.	PIO XII	ALBIGNANO
30.	PUECHER	ALBIGNANO
31.	STRADA PER TRECELLA	ALBIGNANO
32.	SAN BIAGIO	CORNELIANO
33.	DEL PARCO	CAVAIONE
34.	MONTE GRAPPA	CAVAIONE
35.	PAVESE	CAVAIONE
36.	CASSANESE NORD	ALBIGNANO
37.	SAN GIORGIO	CORNELIANO
38.	CASCINA ROZZA	CAVAIONE
39.	DEL MULINO	CAVAIONE
40.	G. DI VITTORIO	CAVAIONE
41.	VECCHIA CERCA	CAVAIONE
42.	ALZAIA	ALBIGNANO
43.	DEL MAGLIO	ALBIGNANO
44.	PADRE CARMELO DE' PONTI	TRUCCAZZANO
45.	CARLO PORTA	TRUCCAZZANO
46.	G.PASCOLI	TRUCCAZZANO
47.	U.FOSCOLO	TRUCCAZZANO

48.	MADRE ESTER DELLA CORNA	TRUCCAZZANO
49.	CALIPARI	ALBIGNANO